

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE STACCATA DI
LATINA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.298 del 2004, integrato con atto contenente motivi aggiunti, proposto da ****
UMBERTO, quale titolare della omonima impresa individuale, difeso e rappresentato dagli Avv.
Giancarlo Di Biase ed Alfredo Zaza d'Aulizio, con domicilio ex lege presso la Segreteria di questo
Tribunale;

contro

-COMUNE DI SPERLONGA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado de
Simone, con domicilio in Latina, Viale dello Statuto n.24;

-AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, con sede in Roma, n.c.;

nei confronti

-A.T.I. **** srl – **** srl, in persona del legale rappresentante, per essa costituitasi la Srl ****, difesa e
rappresentata dall'Avv. Vittorio Signore, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento previa sospensione

di atti in tema di gara per l'appalto di lavori pubblici.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto contenente motivi aggiunti.

Viste le costituzioni in giudizio del Comune di Sperlonga e della Società ****.

Viste le memorie prodotte.

Visti gli atti tutti di causa.

Relatore il Consigliere Dott. Elia Orciuolo.

Uditi, alla pubblica udienza del 4 giugno 2004: l'Avv. Alfredo Zaza d'Aulizio per il ricorrente; l'Avv.
Corrado de Simone per il Comune di Sperlonga; l'Avv. Vittorio Signore per la controinteressata.

Ritenuto e considerato quanto segue.

IN FATTO:

Con atto notificato il 4/5/6 marzo 2004, depositato il successivo 16 marzo, **** Umberto, nella
qualità di titolare della omonima impresa, ha insistito nel ricorso, già proposto in via straordinaria al
Presidente della Repubblica e trasposto in sede giurisdizionale su opposizione del Comune di
Sperlonga, con cui aveva impugnato, unitamente a quelli connessi, i seguenti atti, adottati dal Comune
di Sperlonga e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, relativi alla licitazione privata per

l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, 1' stralcio, nell'ambito del programma integrato per lo sviluppo e la riqualificazione della città (Sperlonga) in completamento:

-nota comunale prot.n.17694 del 26 settembre 2003 di esclusione dalla gara;

-verbale di gara del 17 settembre 2003;

-note comunali prot.n.18780 del 15 ottobre 2003 e n.18909 del 17 ottobre 2003 di conferma della esclusione;

-nota comunale n.18904 del 17 ottobre 2003 di segnalazione della esclusione alla intimata Autorità per l'annotazione nell'apposito casellario informatico;

-nota comunale n.21367 del 25 novembre 2003 di comunicazione dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni;

-nota comunale n.13376 del 12 agosto 2003 di invito alla licitazione privata, in parte qua;

-atti di annotazione della esclusione nel sopra citato casellario informatico;

-atti di aggiudicazione della gara in favore dell'A.T.I. intimata,

-nota dell'Autorità n.64592 del 9 dicembre 2003, declinatoria della possibilità di operare la cancellazione della iscrizione nel casellario.

Era avvenuto che il ricorrente, partecipante alla gara in questione, era stato escluso dalla stessa gara per la seguente ragione: Presenza del Direttore Tecnico **** Graziano il quale riveste la carica di Socio dell'Impresa **** e **** SNC (capogruppo A.T.I.) (questa ugualmente partecipante alla gara), tale situazione induce a ritenere la violazione dei principi di segretezza delle offerte, di par condicio dei concorrenti e conseguentemente tali da mettere in pericolo la correttezza della Gara.

Il ricorrente ha dedotto la illegittimità della disposta esclusione e degli atti connessi per violazione dell'art.10, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994 n.109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), che preclude la partecipazione alla gara delle imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, situazione, questa, non ricorrente nella specie; per eccesso di potere sotto vari profili, essendo sfornito il Sig. **** Graziano di poteri ai quali eventualmente ricondurre la conoscenza delle offerte presentate dai due soggetti presi in considerazione; per illegittimità della previsione, contenuta nel bando di gara, di esclusione delle imprese che si trovino nella situazione di lui ricorrente.

Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso previa sospensione, con ogni conseguenza.

Con atto notificato il 4/8/9/10 marzo 2004, depositato il successivo 18 marzo, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, impugnando, unitamente a quelli connessi, i seguenti atti del Comune di Sperlonga:

-determinazione n.26 dell'11 febbraio 2004, di applicazione delle sanzioni di cui all'art.10, comma 1-quater, della sopra citata legge n.109 del 1994, sanzioni consistenti in: escussione della cauzione provvisoria; esclusione per sei mesi dalle gare indette dallo stesso Comune;

-nota n.3246 del 16 febbraio 2004 contenente comunicazione della applicazione delle predette sanzioni;

-nota n.3410 del 18 febbraio 2004 contenente richiesta dell'importo della cauzione alla Compagnia che ha sottoscritto la polizza fideiussoria;

-nota n.21551 del 28 novembre 2003 di trasmissione di informazioni al casellario informatico di cui sopra;

-atto n.170 del 3 novembre 2003 di approvazione del verbale di aggiudicazione.

Il ricorrente ha ulteriormente dedotto la illegittimità della esclusione e della applicazione delle sanzioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Si sono costituiti, sia il Comune di Sperlonga, sia l'ATI **** srl **** srl e per essa la mandataria Società ****, articolatamente contrastando il ricorso; con coerenti conclusioni.

La domanda cautelare è stata accolta (ord.n.267 del 2 aprile 2004) limitatamente all'applicazione delle sanzioni, fissandosi la trattazione del merito per la pubblica udienza del 4 giugno 2004.

Indi a tale udienza, previa articolata discussione, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

IN DIRITTO:

E' infondata l'eccezione di inammissibilità, dalla resistente Società **** sollevata nella considerazione che il ricorrente non ha suo tempo impugnato la lettera di invito alla licitazione privata, che conterrebbe clausole immediatamente lesive della sua posizione; cosicché lo stesso ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale lettera nel noto termine decadenziale decorrente dalla sua ricezione, senza attendere che la Commissione, in applicazione delle clausole ritenute lesive, lo escludesse dalla gara.

La dedotta tesi della immediata impugnabilità di talune clausole di gara, corretta in via di principio, si rivela inapplicabile nel caso.

E invero.

Giusta la lettera di invito, l'Amministrazione si era riservata la facoltà di escludere quelle imprese che, pur in regola con l'art.2359 del codice civile, presentassero situazioni tali da far ritenere messa in pericolo la correttezza della gara (cfr.pag.8 della predetta lettera).

Cosicché il ricorrente non avrebbe potuto essere escluso dalla gara in mera applicazione di tale previsione, ma sarebbe stata necessaria una valutazione della sua posizione da parte dell'Amministrazione; come, poi, in effetti è avvenuto, avendo la Commissione, per giungere alla sua esclusione, indicato e valutato gli indizi, di cui si farà specifica menzione infra, che, a suo parere, davano luogo alla precisata messa in pericolo.

La lesione della situazione soggettiva del ricorrente è perciò avvenuta a seguito di tale valutazione, non, come invece pretende la resistente Società, direttamente ed immediatamente dalla lettera di invito.

Cosicché il termine per la impugnativa è iniziato a decorrere da un momento non anteriore alla conoscenza della esclusione, e quindi, in assenza di prova diversa, da un momento non anteriore al 29 settembre 2003, giorno dal ricorrente indicato come quello di ricezione della nota comunale n.17694 del 26 settembre 2003 contenente comunicazione di esclusione.

Conteggiando il termine da tale giorno, emerge la tempestività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 23 gennaio 2004 e depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il successivo 27 gennaio.

Tempestivamente, poi, il ricorrente, dopo avere ricevuto, speditogli il 24 febbraio 2004, atto di opposizione da parte del Comune di Sperlonga, ha notificato il ricorso, nel termine di legge depositandolo presso questo Tribunale.

E' infondata anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata, anch'essa dalla resistente Società ****, nella considerazione che il ricorrente non ha dimostrato che, quand'anche riuscisse vittorioso in giudizio, egli trarrebbe giovamento da ciò, dato che l'eventuale annullamento della sua esclusione non implicherebbe il rifacimento della gara.

In realtà, qualora l'esclusione del ricorrente venisse dichiarata illegittima, la procedura di gara andrebbe ripetuta a partire dal momento della disposta esclusione, e non può negarsi senz'altro che il ricorrente, non conoscendosene l'offerta, potrebbe anche risultare aggiudicatario; inoltre, se l'eventuale aggiudicazione dovesse rivelarsi improduttiva di effetti, esemplificativamente, per essere stati ormai i lavori terminati, residuerebbe per il ricorrente il risarcimento del danno per equivalente; in ogni caso, quindi, sussiste interesse al ricorso.

Quanto al merito.

Il ricorso introduttivo è infondato.

Giusta precisazione giurisprudenziale (cfr., in proposito, Cons.Stato: V, 4 maggio 2004, n.2728; V, 22 aprile 2004, n.2317; IV, 15 febbraio 2002, n.923), l'art.10, comma 1-bis, della sopra citata legge n.109 del 1994, che prevede la preclusione della partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, non esaurisce le ipotesi ricorrendo le quali è consentita l'esclusione delle imprese partecipanti; cosicché legittimamente l'Amministrazione appaltante può prevedere nel bando di gara altre ipotesi di esclusione fondate su requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti direttamente dalla legge.

Precisazione questa che trova giustificazione nella considerazione che il legislatore, nell'occuparsi delle imprese fra loro connesse, ha direttamente escluso dalla partecipazione alle gare quelle che si trovano (fra loro) in situazione di controllo, mentre ha lasciato all'Amministrazione di prevedere la rilevanza del collegamento fra le imprese e di valutare, anche senza la previa tipizzazione di fatti e di situazioni, i più vari fenomeni di collegamento suscettibili comunque di intaccare i principi che presiedono allo svolgimento delle gare pubbliche, consistenti nella libera concorrenza, nella segretezza delle offerte, nella par condicio dei concorrenti.

Tale precisazione trova specificazione nel senso che, allorché si concreti una delle ipotesi (di controllo) normativamente previste (e cioè, ex art.2359 cit., primo e secondo comma, qualora una società disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società, qualora una società possa esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società, o qualora l'influenza dominante derivi da particolari vincoli contrattuali), l'esclusione dalla gara costituisce atto vincolato, sussistendosi presunto il controllo fra imprese, in contrasto con i suddetti principi posti a garanzia della correttezza della procedura.

Mentre, allorché si realizzi una ipotesi di collegamento (giusta il terzo comma del cennato art.2359) - salvo che il bando, va aggiunto, individuando specificamente e tipizzando una o più ipotesi del genere, ne abbia già previsto la rilevanza; in tal caso l'esito della esclusione sarebbe inevitabile - deve

essere verificato in concreto se la fattispecie possa ragionevolmente far concludere per la violazione dei predetti principi posti a presidio di una corretta procedura.

Ma con l'ulteriore specificazione che le ipotesi di collegamento previste come rilevanti nel bando di gara non devono porsi come irrazionali rispetto alla tutela che si intende perseguire.

Sembra opportuno anche precisare che le ipotesi di collegamento, ove verificate in concreto, comportano il rischio di pregiudicare la correttezza della procedura di gara, comportano cioè il rischio che, all'esito di questa, non venga individuato, fra tutti i partecipanti, il miglior contraente per l'Amministrazione; e, trattandosi di rischio, è l'eliminazione di esso che tutela il bene che ne verrebbe coinvolto, e cioè la correttezza della gara pubblica, per cui non necessita attendere che si verifichi una effettiva lesione di tale bene, che va invece protetto ex ante, e vanno quindi espunte subito dal procedimento le situazioni rischiose.

Tanto premesso, del ricorso introduttivo (in trattazione) va respinta la censura con la quale è dedotta illegittimità nella considerazione che il Comune non avrebbe potuto conferire rilevanza agli eventuali rapporti esistenti fra il ricorrente e l'impresa **** e **** snc in quanto tali rapporti non concretano una delle ipotesi di controllo fra società previste dal predetto art.2359.

In forza del sopra riportato chiarimento giurisprudenziale, invero, ben può ritenersi rilevante una qualche connessione fra imprese che sia tale da far verosimilmente concludere, secondo l'id quod plerumque accidit, che le offerte possano provenire, nella sostanza, da un medesimo centro decisionale, o che siano dalle imprese interessate reciprocamente conosciute, anche se non espressamente concordate.

Sempre in forza di detto chiarimento giurisprudenziale, va esclusa la illegittimità del bando di gara nella parte in cui era stato previsto (pag.8) che l'Amministrazione si riservava la facoltà di escludere, dopo attenta valutazione, le imprese che, pur in regola con l'art.2359 del Codice Civile, presentano situazioni tali che inducano a ritenere la violazione dei principi di segretezza delle offerte, di par condicio dei concorrenti e conseguentemente tali da mettere in pericolo la correttezza della gara.

Né occorre che venissero tipizzati preventivamente i fatti e le situazioni ritenuti rilevanti, essendo tali occorrenze, stante di esse la estrema moltitudine, ex ante imprevedibili (cfr., in particolare, la citata sentenza n.2728 del 2004; pag.11).

Resta da esaminare la censura con la quale il ricorrente deduce illegittimità nella considerazione che i rapporti fra lui ricorrente e l'impresa **** e **** snc sono tali che è irragionevole pensare che sussista fra i due un collegamento rilevante ai fini in discorso.

Il ricorrente precisa che, essendo il proprio direttore tecnico, **** Graziano, soltanto socio di minoranza dell'impresa **** e **** snc, è da escludere che sussista, fra i due soggetti che hanno presentato l'offerta (e cioè fra lo stesso ricorrente e detta impresa), una particolare connessione; manca, infatti, un possibile intreccio fra organi amministrativi e di rappresentanza legale fra il ricorrente e la società **** e ****, per cui è da ritenere che il direttore tecnico del ricorrente, **** Graziano, è sfornito di ogni possibilità di conoscere le offerte presentate dai due soggetti. Mancherebbe, quindi, qualsivoglia comunanza di interessi fra tali soggetti.

La censura va respinta.

Come dal Comune precisato (cfr., sul punto, l'impugnata nota prot.n.18780 del 15 ottobre 2003) e non contrastato ex adverso, il Direttore tecnico del ricorrente, **** Graziano, è socio (al 9%) della snc

**** & ****; egli, inoltre, è figlio di **** Umberto, e della snc **** & **** sono soci tutti i figli di **** Umberto.

Ciò lascia ragionevolmente supporre l'esistenza di una comunanza di interessi fra **** Umberto e la società **** & ****.

Inoltre, le polizze fideiussorie presentate quali cauzioni provvisorie da entrambi i soggetti sono state rilasciate dalla stessa compagnia di assicurazione, dalla stessa agenzia e nello stesso giorno; inoltre, presentano firme autenticate nel medesimo giorno presso il Comune di Itri; ancora, i plichi raccomandati sono stati spediti dall'ufficio postale di Sperlonga nello stesso giorno, alla medesima ora.

Oltre, cioè, la comunanza di interessi sopra evidenziata, emerge che i soggetti in questione, per i suddetti adempimenti, si sono attivati contestualmente, agendo senz'altro di concerto.

Cosicché, legittimamente il Comune di Sperlonga, in presenza dei cennati indizi, che assumono senz'altro la valenza di indizi gravi, precisi e concordanti, ha ritenuto sussistere fra i predetti soggetti una forma di collegamento tale da far ragionevolmente presumere la violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti, con compromissione della correttezza della gara.

Legittimamente, quindi, il Comune ha proceduto alla esclusione del ricorrente.

Quest'ultimo, a dimostrazione della illegittimità della sua esclusione, che sarebbe affetta da arbitrio della Commissione, questo generato dalla mancata predisposizione di oggettivi criteri di massima necessari per ritenere rilevanti eventuali indizi di collegamento fra più soggetti partecipanti, ha rappresentato, insistendovi verbis in udienza, che la Commissione, mentre ha valutato con rigore i sopra citati indizi di collegamento fra lui e la società **** & ****, non altrettanto ha fatto con riferimento alle partecipanti società **** e **** (risultate aggiudicatarie), pur dovendo ritenersi che quest'ultima (****) sia collegata alla società ****. (altra partecipante alla gara) in quanto la sede amministrativa della **** si troverebbe presso la sede legale della ****, l'amministratore della **** è figlia dell'amministratore della ****, entrambe hanno spedito i plichi dallo stesso ufficio postale nella stessa ora ed entrambe hanno presentato fideiussioni rilasciate dalla stessa agenzia nel medesimo giorno.

Su ciò, il ricorrente aveva già provocato il Comune di Sperlonga, che con nota n.20055 del 4 novembre 2003, alla quale era allegata la relazione interna n.19962 del precedente 3 novembre, ha respinto la richiesta, avanzata dallo stesso ricorrente, di escludere le società **** e ****, articolatamente sostenendo che, quanto a queste ultime società, diversamente dalle deduzioni del ricorrente, non sussistono indizi dai quali desumere un unico centro decisionale.

Quanto in proposito dal ricorrente dedotto, contenuto in memoria (depositata il 24 maggio 2004) non notificata alle controparti, non è utile.

Se, infatti, fosse vero quanto dedotto, ma contestato dal Comune con la cennata nota del 4 novembre 2003, circa il collegamento fra la **** e la ****, che sarebbe analogo al collegamento fra il ricorrente e la **** & ****, la asserita illegittimità non deriverebbe dalla mancanza di predeterminati criteri circa la rilevanza degli indizi di collegamento fra più soggetti partecipanti – criteri che, si è visto sopra, legittimamente vengono omessi – ma deriverebbe, eventualmente, da errore commesso dalla Commissione, la quale non si sarebbe avveduta della dedotta analogia.

Cosicché il Comune, ove dovesse convincersi della giustezza della deduzione del ricorrente, potrebbe, nella ricorrenza delle occorrenti condizioni e seguendo il necessario procedimento, operare in autotutela nei confronti dell'esito della gara in questione.

Non può invece tendersi all'accoglimento del ricorso con conseguente riammissione del ricorrente alla gara, essendo stato quest'ultimo, come visto, legittimamente escluso.

Conclusivamente, il ricorso introduttivo, nella parte esaminata, va respinto.

Lo stesso ricorso nella parte che resta da esaminare, ed i motivi aggiunti, attenendo alla questione della applicazione delle sanzioni, possono essere trattati congiuntamente.

Va innanzi tutto esaminata, e si rivela infondata, l'eccezione di inammissibilità, dal resistente Comune di Sperlonga sollevata nella considerazione che il ricorrente avrebbe dovuto a suo tempo impugnare la lettera di invito nella parte in cui questa, con ciò determinando immediata lesività per colui che intendeva concorrere, aveva previsto che, in caso di esclusione di un concorrente per mancata conferma del dichiarato possesso dei requisiti generali (fra i quali rientra quello di cui all'art.10, comma 1-bis, della legge n.109 del 1994 cit., specifico oggetto della dichiarazione prescritta nel punto [3], lett.[m], della lettera di invito), si sarebbe proceduto alla comminazione delle sanzioni poi irrogate.

E' in proposito da osservare, in primis, che il Comune fa riferimento al predetto comma 1-bis, che concerne l'ipotesi, che non ricorre con riferimento alla situazione del ricorrente, del controllo fra società; fra il ricorrente e la società Cari & ****, infatti, non sussiste una ipotesi di controllo (ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art.2359), ma, semmai, una ipotesi di collegamento (ai sensi del successivo terzo comma).

Cosicché non è luogo a parlare di previsione di sanzioni, contenuta nella lettera di invito, immediatamente lesiva della posizione del ricorrente.

E' poi da considerare, richiamandosi quanto detto supra, che la previsione della esclusione nei confronti dei soggetti che si fossero trovati nella posizione del ricorrente non avrebbe comportato la mera applicazione delle prescrizioni repressive, ma avrebbe potuto essere soltanto l'esito di una valutazione dell'Amministrazione, da effettuarsi con riferimento al caso concreto; per cui la lesione della posizione del concorrente sarebbe derivata soltanto dal provvedimento che avesse comminato l'esclusione.

Nel merito, le censure in trattazione si rivelano fondate.

Il Comune di Sperlonga ha fatto applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1-quater dell'art.10 della sopra citata legge n.109 del 1994, in base al quale l'Amministrazione che procede, prima di aprire le buste delle offerte presentate, richiede al 10% degli offerenti di comprovare il possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara; con la conseguenza che, ove la prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni in precedenza rese, si fa luogo all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine della adozione dei provvedimenti di competenza di questa Autorità.

E' di evidenza la inapplicabilità di tale norma alla fattispecie.

Il ricorrente, invero, non è stato assoggettato alla procedura di cui al cennato comma 1-quater; né avrebbe potuto esserlo, dato che lo stesso è stato escluso dalla gara in una fase antecedente a quella relativa alla apertura delle buste.

Più precisamente, il ricorrente è stato escluso prima, e comunque indipendentemente dall'espletamento della procedura predetta.

Cosicché a lui non si applicano le sanzioni che a tale procedura fanno riferimento.

Il Comune resistente, a sostegno della legittimità del proprio operato, deduce che, ove si ritenesse non sanzionabile il concorrente che avesse violato il comma 1-bis dell'art.10 in questione (è il caso del controllo fra società, che, si aggiunge, potrebbe essere stato anche scientemente negato dall'interessato) e sanzionabile invece soltanto il concorrente che avesse violato il successivo comma 1-quater (è il caso della mancata prova, anche soltanto per tardività nella presentazione dei documenti necessari, del possesso di taluni requisiti), si incorrerebbe in violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità delle sanzioni rispetto ai comportamenti dei concorrenti.

La tesi non è sostenibile.

Fermo che il comma 1-bis attiene, come visto, alla ipotesi, che non ricorre nella specie, del controllo fra società, è da osservare che tratterebbesi, ove detta tesi venisse accolta, di estendere il regime sanzionatorio di un certo comportamento (preso in considerazione dal comma 1-quater) ad un comportamento altro (preso in considerazione dal comma 1-bis).

Il che non è consentito dal principio, che circola nell'ambito dell'ordinamento giuridico, in base al quale le norme sanzionatorie non possono applicarsi al di fuori dei casi e dei tempi in esse considerati (cfr.: art.14 delle disposizioni sulla legge in generale; art.1, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689).

Con la conclusione che, comunque, le sanzioni previste nel comma 1-quater in questione non si presentano applicabili con riferimento al comma 1-bis.

Non è utile quanto dal difensore del Comune resistente diffusamente sostenuto nel corso della discussione orale, e cioè che il predetto comma 1-bis è norma di ordine pubblico, che trova applicazione indipendentemente da una specifica previsione in tal senso da parte dell'Amministrazione procedente, per cui sarebbe irrazionale lasciare il suo dictum sguarnito di sanzione per il caso della violazione.

Spetta invero esclusivamente al legislatore individuare le fattispecie alla cui violazione connettere una sanzione, attenendo tale individuazione all'esercizio della discrezionalità legislativa; sono sempre esistite, del resto, le c.d. *leges imperfectae*, quelle norme, cioè, che dettano una prescrizione ma non prevedono una sanzione per il caso della loro inosservanza.

Né può sussistere dubbio sulla costituzionalità della omessa previsione di una sanzione, con conseguente necessità della rimessione della questione alla Corte Costituzionale, come invece adombrato in udienza dal difensore del Comune, dato che una eventuale rimessione conterrebbe la richiesta di un intervento additivo in *malam partem*, precluso alla Corte Costituzionale (cfr., di tale organo, sentenza 9 febbraio 2001, n.30).

Conclusivamente, quanto osservato comporta l'accoglimento in parte qua del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti relativi alle predette sanzioni e conclusivi dei relativi procedimenti, atti questi da identificare nei seguenti:

-determinazione n.26 dell'11 febbraio 2004, di applicazione delle sanzioni consistenti nella escussione della cauzione provvisoria e nella esclusione dalle gare di appalto indette dal Comune di Sperlonga;

-nota n.3410 del 18 febbraio 2004, di escussione della cauzione;

-nota n.18904 del 17 ottobre 2003 di comunicazione della esclusione alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

-nota n.21551 del 28 novembre 2003 di comunicazione alla predetta Autorità;

-atto di iscrizione nel casellario informatico tenuto dalla stessa Autorità.

Quanto poi alla nota comunale n.21367 del 25 novembre 2003 di comunicazione dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni, il ricorso si rivela inammissibile in quanto tale nota costituisce avviso di inizio di un procedimento, per cui è atto endoprocedimentale di questo, conclusosi con l'impugnato atto n.26 dell'11 febbraio 2004, e, a seguito dell'annullamento di quest'ultimo, diventa irrilevante.

Nulla invece è a dirsi quanto alla nota comunale n.3246 del 16 febbraio 2004 contenente comunicazione della applicazione delle sanzioni, dato che tale nota, in quanto accessiva al provvedimento sanzionatorio n.26 dell'11 febbraio 2004, a seguito dell'annullamento di questa resta caducata.

Altrettanto caducata resta la nota dell'Autorità predetta n.64592 del 9 dicembre 2003, declinatoria della possibilità di operare la cancellazione della iscrizione nel casellario, in quanto tale nota, a seguito dell'annullamento degli atti relativi alla iscrizione, è ormai priva del suo oggetto.

Quanto alle spese, si ravvisa la sussistenza di motivi per disporre fra le parti la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando:

-in parte RESPINGE, in parte DICHIARA INAMMISSIBILE e in parte ACCOGLIE, come da motivazione, il ricorso in epigrafe, proposto da **** Umberto contro il COMUNE DI SPERLONGA e l'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI e nei confronti dell'A.T.I. **** srl – **** srl;

-per l'effetto, ANNULLA gli impugnati atti precisati supra, e cioè: la determinazione n.26 dell'11 febbraio 2004; le note n.3410 del 18 febbraio 2004, n.18904 del 17 ottobre 2003 e n.21551 del 28 novembre 2003; l'atto di iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità predetta;

-COMPENSA fra le parti le spese del giudizio;

-ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 4 giugno 2004.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA - IL 11 GIUGNO 2004